



STUDIO NOTARILE
Dott. Francesco ZOTTA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE e FONDAZIONE ETS

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI:

- 1) Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione di ognuno degli associati;
- 2) La denominazione dell'associazione, contenente la sigla ETS (Ente del Terzo Settore);
- 3) La sede dell'associazione;
- 4) L'indicazione degli scopi; *(occorre precisare che: L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi: a tal fine individuare la forma di svolgimento delle attività associative le quali dovranno essere indicate, con un adeguato grado di analiticità e specificità, in una o più delle seguenti tipologie di attività di interesse generale, elencate dal co. 1, art. 5 Cts:*
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
 - b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
 - c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
 - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educati-*

Via Galliano s.n.c. - Tel. 0972/721002 - Fax 0972/723589 - 85028 RIONERO IN VULTURE

ViaCavour, 31 - Tel. 0971.37363 (3 linee) - Telefax 0971.24065 85100 POTENZA

<http://www.studiozotta.it>

info@studiozotta.it

va;

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*

n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

x) *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*

y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".)*

5) La durata dell'associazione;

6) L'ammontare del patrimonio; (il patrimonio iniziale deve essere pari ad almeno 15.000 euro,

nel solo caso in cui l'associazione intenda conseguire la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 22 CTS; se il patrimonio è costituito da denaro è sufficiente la documentazione bancaria comprovante la disponibilità economica, in ogni altro caso occorre una perizia di stima asseverata con giuramento che attesti l'esistenza del patrimonio minimo. Se l'associazione intende costituirsi come ETS, ma non intenda ottenere la personalità giuridica, non occorre un patrimonio iniziale minimo)

7) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza dell'associazione;

8) Gli organi sociali;

9) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti l'organo di controllo (articolo 30 CTS) (La nomina dell'organo di controllo, in sede di atto costitutivo, è obbligatoria per le sole Fondazioni; successivamente, la nomina dell'Organo di controllo, anche di tipo monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati (co. 2-4, art. 30 Cts).

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE:

1) Documento di riconoscimento valido di ognuno degli associati;

2) Codice fiscale di ognuno degli associati.